

N. 04180/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10643/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10643 del 2015, proposto da:

Piero Sergio Lonardi, Piergiovanni Rizzo, Anna Maria Sanchirico, Vito Morelli, Giuseppe Barbareschi, Leonardo Matteo Ancona, Roberto Fusilli, Laura Saurgnani, Matteo Volpi, Ennio Lanfranchi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Mario Zanchetti, Carlo Comandè', Sergio Di Nola, Antonino Restuccia e Maurizio Allegro Pontani, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlo Comandè in Roma, Via Pompeo Magno, 23/A, come da procure in atti;

contro

Banca D'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Cossa, Donatella La Licata e Marino Ottavio Perassi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della banca d'Italia in Roma, Via Nazionale, 91, come da procura in atti;

nei confronti di

Banca Popolare di Sondrio Scpa, Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del 9° aggiornamento del 09.06.15 alla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013 nella parte in cui stabilisce che non saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding riveniente alla ex "popolare", di una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella spa bancaria o, comunque, tale da rendere possibile l'esercizio del controllo nella forma dell'influenza dominante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca D'Italia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, impregiudicati in questa sede i profili di autonoma lesività dei provvedimenti impugnati sollevati dalla difesa della Banca d'Italia, l'art. 1 comma II del decreto legge n. 3 del 2015 dispone che “In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29”;

- che, pertanto, non ricorre il “caso di estrema gravità ed urgenza” atto a sorreggere la misura cautelare richiesta ai sensi dell'art. 119 comma III c.p.a., atteso che tale requisito non è integrato dalla sola circostanza –non ineluttabile, alla luce del citato art. 1 comma II del D.L. n. 3\2015- della imminente celebrazione dell'assemblea di una delle Banche popolari interessate dalla riforma;

Ritenuto peraltro opportuno fissare la trattazione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016, data in cui risultano fissate le udienze di altre controversie della medesima materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 febbraio 2016, ore di regolamento .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)